Questo modello di convenzione e le note che lo accompagnano sono state in parte riviste rispetto al modello del 39° ciclo (2023) alla luce dell'esperienza maturata.

Si ricorda che preventivamente va consegnata la lettera d'impegno dell'Impresa che desidera contribuire ad attivare un "Dottorato industriale" → facsimile

È stato inoltre inserito il seguente comma:

6.7. Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché dalle circolari applicative.

Note preliminari

- o per i corsi di dottorato che si propongono come monosede vanno previsti almeno 3 posti con borsa di studio; il numero medio di borse a livello di ateneo deve essere almeno pari a 4 (totale borse/n.ro dottorati).
 - Nel 39° ciclo con 13 dottorati il n.ro totale di borse che era necessario raggiungere è stato di 52;
- o nel caso di dottorati in forma associata, il numero minimo di posti con borsa è pari a 4; in caso di associazione tra un'Università e un'altra Istituzione, ciascuna sede deve finanziare almeno 2 borse di studio; nel caso di associazione tra un'Università e più Istituzioni, l'Università deve finanziare almeno 2 borse di studio e le altre Istituzioni almeno 1 ciascuna;
- la partecipazione dell'Impresa che si propone come sede convenzionata deve durare almeno un intero ciclo di attivazione del dottorato, sino al conseguimento del diploma dell'ultimo dottorando iscritto;
- o l'impresa deve possedere una dimostrabile attività in ricerca e sviluppo coerente e funzionale al dottorato di ricerca proposto (ad esempio pubblicazioni scientifiche, e/o brevetti e/o attività di training dei dottorandi, e/o partecipazione a progetti di ricerca e sviluppo con istituzioni di ricerca italiane e/o presenza di un centro di ricerca e/o investimento di una significativa frazione del proprio bilancio in R&D e/o ottenimento di finanziamenti esterni per condurre attività di R&D, partecipazione a progetti di mobilità con università ed enti di ricerca);
- o almeno un rappresentante dell'Impresa deve partecipare al Collegio di dottorato nell'ambito dei "componenti non appartenenti ai ruoli di Università o Enti di ricerca", la quota riservata a queste figure è pari alla misura massima di un terzo nel totale dell'Organo; per queste figure, è richiesta un'elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale, che sarà accertata come di seguito indicato:
 - ➤ elevata qualificazione scientifica: aver partecipato in qualità di autore o co-autore a pubblicazioni scientifiche inerenti alle tematiche del dottorato, oppure essere in possesso del dottorato di ricerca o aver partecipato a progetti di ricerca competitivi nell'ambito delle tematiche del dottorato, essere titolari di brevetti nell'ambito delle tematiche del dottorato, aver maturato esperienza di tutoraggio di studenti di dottorato;
 - ➤ elevata qualificazione professionale: ricoprire un ruolo di responsabilità nell'Istituzione di appartenenza e aver contribuito professionalmente al dibattito almeno a livello nazionale nell'ambito del settore di ricerca di interesse del dottorato;
- o tabella costo stimato di 1 borsa di dottorato.
 - Chiedere prima della stipulazione della convenzione l'eventuale aggiornamento degli importi.
 - N.B. l'incremento della borsa per attività di studio e ricerca all'estero è dovuto solo per periodi di permanenza continuativi e non inferiori a sessanta giorni

				Costi agg	iuntivi per mesi all'e	estero	
anno	borsa	budget 10%	somma	n.ro mesi estero	costo mese estero	costo borsa	
1	20.037,36	1.624,30	21.661,66	1	834,89	65.819,87	
2	20.037,36	1.624,30	21.661,66	2	1.669,78	66.654,76	minimo 60 gg
3	20.037,36	1.624,30	21.661,66	3	2.504,67	67.489,65	
	60.112,08	4.872,90	64.984,98	4	3.339,56	68.324,54	
				5	4.174,45	69.159,43	
				6	5.009,34	69.994,32	
				7	5.844,23	70.829,21	
				8	6.679,12	71.664,10	
				9	7.514,01	72.498,99	
				10	8.348,90	73.333,88	
				11	9.183,79	74.168,77	
				12	10.018,68	75.003,66	
				13	10.853,57	75.838,55	
				14	11.688,46	76.673,44	
				15	12.523,35	77.508,33	
				16	13.358,24	78.343,22	
				17	14.193,13	79.178,11	
				18	15.028,02	80.013,00	

- o l'iter che porta alla stipula della/e convenzione/i (è possibile sottoscrivere una convenzione con ogni impresa partecipante) è a cura del Dipartimento che dovrà fornire all'Ufficio Dottorati:
 - > il testo convenzionale sottoscritto da ogni impresa coinvolta
 - ➤ la delibera di approvazione della convenzione
 - > la lettera d'impegno dell'Impresa
 - ➤ la lettera d'impegno del Dipartimento a garanzia del finanziamento

La lettera d'impegno dovrà recare la consueta dichiarazione che, nel caso di mancato pagamento da parte dell'impresa di quanto promesso, l'importo non erogato dal finanziatore dovrà essere coperto con i residui dipartimentali e/o dei singoli referenti. Nel caso di mancata erogazione del finanziamento da parte del finanziatore esterno, qualora non ci siano residui da impiegare, non verrà attribuito il budget relativo ad assegnazioni annuali di FFO, sia in c/esercizio che in c/investimenti, per gli esercizi successivi fino al raggiungimento della quota di mancato finanziamento;

Il codice_progetto in questa fase non va indicato, sarà creato dall'Ufficio Dottorati successivamente all'accreditamento da parte del MUR del corso come "dottorato industriale", a seguito dell'inclusione dell'Impresa quale sede convenzionata.

Nell'ipotesi la proposta non venga accolta dal MUR il codice_progetto dovrà essere creato dal Dipartimento ai fini della gestione della borsa finanziata dall'impresa come un consueto cofinanziamento di borsa di studio di dottorato.

- o nel testo convenzionale <mark>le parti su fondo giallo sono le variabili</mark>, <mark>in azzurro le note che vanno depennate in fase di stesura finale</mark>;
- nel caso un'impresa partecipante all'accordo cofinanzi borse PNRR nell'intestazione andranno inseriti i loghi nelle forme previste dalle <u>Linee Guida</u>.
- sino a modifiche sostanziali del modello della convenzione approvata dal CdA del 28 aprile
 2023 la formula autorizzatoria continuerà a riportare la predetta data del Consiglio di Amministrazione.



Convenzione per l'attivazione e il funzionamento del Dottorato di Ricerca industriale in XXXXXXXXXX

(40° ciclo)

Corso in collaborazione con imprese - ai sensi dell'art. 10 del DM. n.226/2021

TRA

L'Università degli Studi di Trieste, di seguito denominata "Università" o "Sede Amministrativa", con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, C.F. 80013890324, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Roberto Di Lenarda, nato a Udine (UD), il 17 giugno 1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula delle convenzioni che prevedono l'attivazione di un "Dottorato industriale", secondo il modello approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2023;

е

L'Impresa <mark>1</mark>	(Ragione	sociale).,	di seguito	denominata	"Impresa",	con sed	e in	Via/	Piazza
C.F	₹.	, legal	<mark>mente rapp</mark>	<mark>resentata d</mark>	a		nato a	a	CF
,									
				е					
L'Impresa <mark>2</mark>	(Ragione	sociale).,	di seguito	denominata	"Impresa",	con sed	e in	Via/	Piazza
C.F	=.	, legal	<mark>mente rapp</mark>	<mark>resentata d</mark>	a		nato a	a	CF
,									
oto									

etc

di seguito indicate anche quali "Parti",

PREMESSO CHE

- l'Università ha tra i suoi fini primari l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche e artistiche, nonché di preparazione culturale e professionale degli studenti:
- la Legge n. 210 luglio 1998, e in particolare l'art. 4 come modificato dall'art.19 della Legge n. 240/2010, prevede che "Le università possono attivare corsi di dottorato mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei" e che "gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui al comma 5 possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, secondo modalità e procedure deliberate dagli organi competenti delle università";
- il D.M. n. 226 del 14 dicembre del 2021 avente ad oggetto il "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati", e in particolare:
 - a) l'art.3, comma 2 che prevede: "Le Università possono richiedere l'accreditamento dei corsi e delle relative sedi anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, che possono essere sede amministrativa dei corsi, con uno o più dei seguenti soggetti: (...) d) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo";

- b) l'art. 10, comma 1 che prevede: "I soggetti di cui all'articolo 3, in sede di accreditamento iniziale o successivamente, possono chiedere il riconoscimento della qualificazione di «dottorato industriale», anche come parte della denominazione, per i corsi di dottorato attivati sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano anche soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), che svolgono attività di ricerca e sviluppo";
- c) l'art. 10, comma 2 che prevede: "Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano: a) le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti; b) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato; c) i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate.";
- con D.M. n. 247 del 23 febbraio 2022 è stato rideterminato, a decorrere dal 1° luglio 2022,
 l'importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca in euro 16.243,00 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente;
- con D.M. 301 del 22 marzo 2022 il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) ha dettato le Linee Guida per l'accreditamento dei corsi;
- il paragrafo 2 lettera d) delle Linee Guida per l'accreditamento dei dottorati di ricerca prevede per i dottorati in forma associata che: L'impresa deve possedere una dimostrabile attività in ricerca e sviluppo coerente e funzionale al dottorato di ricerca proposto (ad esempio pubblicazioni scientifiche, e/o brevetti e/o attività di training dei dottorandi, e/o partecipazione a progetti di ricerca e sviluppo con istituzioni di ricerca italiane e/o presenza di un centro di ricerca e/o investimento di una significativa frazione del proprio bilancio in R&S e/o ottenimento di finanziamenti esterni per condurre attività di R&S, partecipazione a progetti di mobilità con università ed enti di ricerca). Nell'ambito di dottorati attivati in collaborazione con le imprese, gli stessi potranno altresì essere definiti industriali, sulla base di quanto previsto all'art. 10 del DM, come ulteriormente specificato nel paragrafo 3 delle Linee Guida, in relazione al Collegio di dottorato e al progetto formativo;
- il paragrafo 3 delle Linee Guida prevede, riguardo al Collegio dei docenti, che "In relazione ai dottorati industriali e al fine di tenere conto delle specificità previste dall'articolo 10 del DM, è richiesto che nell'ambito del Collegio di dottorato sia presente almeno un soggetto di elevata qualificazione scientifica o professionale proveniente da ciascuna impresa coinvolta nel corso di dottorato." e riguardo al progetto formativo che "per i dottorati industriali ogni impresa partecipante indichi l'obiettivo/progetto scientifico e formativo che si prefigge di attuare con la partecipazione al corso di dottorato";
- con Decreto Rettorale 473/2021 del 4 maggio 2021 l'Università ha emanato il "Codice etico e di comportamento";
- il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell'Università nelle rispettive sedute del 21 e 28 gennaio 2022 hanno approvato il Piano di Uguaglianza di Genere 2022-2024 -Gender equality plan (GEP) (Area I - Reclutamento, progressioni di carriera, formazione -Obiettivo I.8 Promozione di regole di assunzione e di carriera per garantire uguaglianza di genere);

inserire i seguenti due paragrafi solo se il Dottorato prevede dei finanziamenti PNRR

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha previsto investimenti per il dottorato di ricerca nell'ambito della Missione 4: Istruzione e ricerca – Linea di investimento XXXXXXXXXX di cui al DM XXXXXXXXXXX e che tali investimenti prevedono che i soggetti coinvolti rispettino i principi enunciati nei documenti collegati al finanziamento;
- l'Università, previa valutazione di coerenza con le tematiche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nel rispetto dei principi, degli obiettivi, delle priorità del medesimo piano e delle norme collegate, prevede di assegnare tali risorse ai corsi di dottorato attivati presso l'Ateneo;

- l'Impresa 1 XXXXXXXXX con nota del gg/mm/aaaa (Prot. UNITS 00000 del gg/mm/aaaa), ha manifestato l'interesse a collaborare con l'Ateneo all'attivazione e al funzionamento del Dottorato di ricerca in "XXXXXXXXXXX" (di seguito anche Corso) per l'intera durata triennale del 40° Ciclo (a.a. 20XX/XX);
- l'Impresa 2 XXXXXXXXXX con nota del gg/mm/aaaa (Prot. UNITS 00000 del gg/mm/aaaa), ha manifestato l'interesse a collaborare con l'Ateneo all'attivazione e al funzionamento del Dottorato di ricerca in "XXXXXXXXXXX" (di seguito anche Corso) per l'intera durata triennale del 40° Ciclo (a.a. 20XX/XX);

- etc

- che il Collegio dei docenti del Dottorato ha proposto la stipula della convenzione con la/le predetta/e Impresa/e con delibera del gg/mm/aaaa;
- che il Dipartimento XXXXXXXXXX, sede organizzativa del Dottorato, ha approvato la stipula della convenzione con la/le predetta/e Impresa/e con delibera del Consiglio del gg/mm/aaaa, fornendo nel contempo idonea lettera d'impegno e apposita delibera in merito alla garanzia del Dipartimento stesso ad intervenire con propri fondi in caso di mancata erogazione da parte della/e Impresa/e del finanziamento promesso;
- l'Università e l'Impresa / le Imprese condividono il comune interesse ad attivare in convenzione il Corso di Dottorato Industriale in "XXXXXXXXXX";
- l'Università e l'Impresa / le Imprese hanno concordato la definizione del progetto formativo e di ricerca del Corso di Dottorato Industriale in "XXXXXXXXXXX" come risulta dagli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione;
- il Collegio dei Docenti, d'ora in avanti denominato "Collegio", è responsabile del programma formativo e delle attività relative al corso di Dottorato di Ricerca;
- il DM 226/2021 prevede che, nel caso il dottorato sia istituito da due soggetti, ciascuno finanzia almeno due borse di studio; ove i soggetti, siano superiori a due, il soggetto che è sede amministrativa del corso finanzia almeno due borse e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una;
- il DM 226/2021 prevede l'incremento di ogni borsa, nella misura massima del 50%, per attività di ricerca all'estero per un periodo complessivo non superiore a 18 mesi;
- il DM 226/2021 prevede che al dottorando sia assicurato un budget, adeguato alla tipologia del corso di dottorato e comunque in misura non inferiore al dieci per cento dell'importo della borsa medesima, finanziato con le risorse disponibili nel bilancio dei soggetti accreditati;
- l'Impresa 1 XXXXXXXXX ha manifestato interesse a finanziare il 100% di n.ro 1 borsa di Dottorato, per l'intera durata del 40° Ciclo di studi (n. 3 anni) ad eccezione della/inclusa la maggiorazione per l'eventuale periodo all'estero [se inclusa indicare il n.ro dei mesi nel triennio: zero o un range da 2 a 18];
- l'Impresa 2 XXXXXXXXXX ha manifestato interesse a finanziare il 100% di n.ro 1 borsa di Dottorato, per l'intera durata del 40° Ciclo di studi (n. 3 anni) ad eccezione della/inclusa la maggiorazione per l'eventuale periodo all'estero [se inclusa indicare il n.ro dei mesi nel triennio: zero o un range da 2 a 18];

scegliere alternativamente uno dei 2 paragrafi a seguire

con le delibere del Senato Accademico del gg/mm/aaaa e del Consiglio di Amministrazione del gg/mm/aaaa è stato autorizzato il rinnovo del Corso di Dottorato di Ricerca in "XXXXXXXXX" – 40° ciclo;

- il Dipartimento XXXXXXXXX, sede gestionale del Dottorato, ha presentato istanza di attivazione/rinnovo del Corso di dottorato XXXXXXXXXX per il 40° ciclo e gli Organi di governo dell'Ateneo dovranno prossimamente deliberare in merito;

scegliere alternativamente uno dei 3 paragrafi a seguire

- che il Consiglio di Amministrazione dell'Università con delibera del gg/mm/aaaa ha approvato la stipula della convenzione con la predetta Impresa, dando mandato al Rettore di sottoscrivere l'atto convenzionale;
 - oppure
- nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della stipula della convenzione con la predetta Impresa;
 - oppure
- che il Rettore con proprio Decreto rettorale d'urgenza 00/0000, Prot.UNITS 00000 del gg/mm/aaaa, ha approvato la stipula della convenzione con la predetta Impresa;
- nelle more dell'approvazione da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca, acquisito il parere dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), della proposta di accreditamento del Corso quale Dottorato Industriale presentata dall'Università in collaborazione con l'Impresa / le Imprese XXXXXXXXXXXX;
- per tutto quanto sopra premesso, che costituisce parte integrante della presente Convenzione

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Premesse

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione unitamente agli allegati A, B, C, D e F concorrendo a formare la vincolante volontà delle Parti e la proposta di attivazione e funzionamento del dottorato.

ART. 2 - Oggetto

- 2.1 Le parti convengono che le attività formative previste dal Corso di Dottorato di cui alle premesse sono coerenti con le attività di ricerca e sviluppo promosse dall'Impresa e che è pertanto interesse e volontà comune attivare il Corso di Dottorato di Ricerca Industriale in "XXXXXXXXXX" 40° ciclo, che verrà gestito secondo il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca dell'Università degli studi di Trieste e secondo la normativa vigente.
- 2.2. Le Parti convengono di attivare il Corso di Dottorato Industriale in XXXXXXXXXX per il 40° ciclo e di garantirne il funzionamento, nei termini di seguito specificati ed in conformità ai vincoli posti dal DM n. 226/2021 per l'accreditamento dei corsi e delle sedi. A tal fine l'Impresa dichiara di possedere i requisiti previsti dal medesimo Decreto Ministeriale e dalle Linee Guida ministeriali vigenti al momento della richiesta di accreditamento/rinnovo e in particolare una dimostrabile attività di ricerca e sviluppo coerente e funzionale al dottorato di ricerca proposto, come indicato nell'Allegato A della convenzione.
- **2.3.** L'efficacia della presente Convenzione è in ogni caso subordinata all'accreditamento del Corso da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca.
- **2.4.** Fermo restando l'accreditamento ministeriale, nel caso in cui al Corso non venga riconosciuta dal MUR la qualificazione di dottorato industriale ai sensi dell'art. 10 del DM 226/2021, la convenzione continuerà ad avere efficacia per il solo obbligo del finanziamento delle borse da parte dell'Impresa.

ART. 3 - Requisiti dell'Impresa

3.1. Ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida MUR vigenti relative all'accreditamento,

l'Impresa dichiara di possedere una dimostrabile attività di ricerca e sviluppo coerente e funzionale al dottorato di ricerca proposto, come indicato nell'**Allegato B** ad esempio a titolo non esaustivo:

- a) pubblicazioni scientifiche;
- b) brevetti;
- c) attività di training dei dottorandi;
- d) partecipazione a progetti di ricerca e sviluppo con istituzioni di ricerca italiane;
- e) presenza di un centro di ricerca;
- f) investimento di una significativa frazione del proprio bilancio in R&S;
- g) ottenimento di finanziamenti esterni per condurre attività di R&S;
- h) partecipazione a progetti di mobilità con università ed enti di ricerca.

ART. 4 - Caratteristiche del Corso

- **4.1.** Il Corso ha sede amministrativa presso l'Università di Trieste.
- **4.2.** la durata del Corso è di 36 mesi, corrispondenti a 3 anni accademici, fatti salvi i periodi di proroga per recupero di eventuali sospensioni della frequenza o di proroga della consegna della tesi o della frequenza.
- **4.3.** Per ciascuno dei cicli attivati nel periodo di accreditamento, il Collegio dei docenti del Corso definisce il numero complessivo dei posti sostenibili.
- **4.4.** Le Parti concordano inoltre che, purché idonei nelle procedure di ammissione e fino al raggiungimento dei posti sostenibili, potranno essere ammessi al corso, in numero da definire all'emissione dei bandi o in integrazioni successive per ogni ciclo:
 - a) dottorandi senza borsa nel limite previsto;
 - b) titolari di assegni di ricerca, qualora siano garantite le previsioni richieste;
 - c) borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale;
 - d) dipendenti di imprese con mantenimento dello stipendio;
 - e) eventuali altre posizioni in accordo con la legislazione vigente.
- **4.5.** Il Corso è disciplinato dal "Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca" della sede amministrativa.
- **4.6.** L'Università rilascia il titolo accademico di Dottore di Ricerca in "XXXXXXXXXX"; il Diploma riporterà i loghi delle sedi convenzionate e sarà sottoscritto dal Rettore dell'Università.
- **4.7.** Il Coordinatore del Corso è il prof. XXXXXXXXXX, afferente al Dipartimento di XXXXXXXXXX (SIGLA) dell'Università; qualora, per qualsiasi motivo, il Coordinatore indicato cessasse da tale funzione, verrà nominato un sostituto ai sensi del "Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca".

ART. 5 – Impegni delle Parti

- **5.1** L'Università, quale sede amministrativa del Corso, ha il compito di:
 - a) curare la presentazione della domanda di accreditamento del Corso e della sede, come da procedura definita dal Ministero dell'Università e della Ricerca;
 - b) provvedere, nel rispetto degli accordi intercorsi tra le Parti come definiti dagli **allegati B C**, **D** e **E** alla programmazione didattica e finanziaria del Corso;
 - c) inserire il Corso nella banca dati ministeriale dell'offerta formativa dei Dottorati di ricerca;
 - d) gestire la carriera degli studenti iscritti dall'immatricolazione fino al rilascio del titolo;
 - e) predisporre il Diploma da rilasciare ai Dottori di Ricerca:
 - f) definire e introitare l'importo dei contributi d'iscrizione degli studenti;
 - g) stipulare anche tramite le strutture dipartimentali, previo parere del Collegio dei docenti e delibera degli organi competenti, convenzioni con soggetti pubblici e privati, italiani o stranieri, finalizzate allo svolgimento di esperienze professionali e/o prevedere periodi di stage presso detti soggetti anche sotto forma di co-tutela di tesi;
 - h) erogare le borse di dottorato agli aventi diritto secondo le proprie tempistiche e modalità.
- **5.2.** La sede amministrativa, per l'attuazione della collaborazione di ricerca industriale e il raggiungimento degli obiettivi oggetto della presente Convenzione, si impegna altresì a:

- a) garantire almeno il numero minimo di borse previsto dalle disposizioni ministeriali. Per il 40° ciclo vengono garantite, fatte salve integrazioni future, XXXXXXXXXX borse di dottorato:
- b) contribuire alla docenza e al tutoraggio del Corso con riferimento alle tematiche indicate nell'**allegato A**, sostenendo anche, ove necessario, i costi relativi alla mobilità dei propri docenti, in relazione alle attività del Corso;
- c) fornire le strutture e le attrezzature necessarie alle attività che si svolgono presso le proprie sedi. In particolare, mettendo a disposizione le risorse elencate nell'allegato C sezione Università di Trieste.
- **5.3.** L'Impresa, per l'attuazione della collaborazione di ricerca industriale e il raggiungimento degli obiettivi oggetto della presente Convenzione, si impegna a:
 - a) garantire per il 40° ciclo il numero minimo di borse previsto dalle disposizioni ministeriali.
 Qualora l'Impresa deliberi l'assegnazione di borse aggiuntive a quante indicate al successivo art. 6.1. si procederà con la stipulazione di un addendum alla convenzione;
 - b) contribuire alla docenza e al tutoraggio del Corso con riferimento alle tematiche e secondo le modalità elencate nell'**allegato B**, sostenendo anche, ove necessario, i costi relativi alla mobilità dei propri rappresentanti coinvolti, in relazione alle attività del Corso;

 - d) fornire in formato elettronico all'Università il proprio logo ai fini della predisposizione del Diploma da rilasciare ai Dottori di Ricerca.

5.4. Le Parti si impegnano a:

- a) concorrere al sostegno finanziario del Corso, e in particolare evidenziando le risorse messe a disposizione dall'Impresa XXXXXXXXXX, come specificato nell'allegato D Piano finanziario del corso.
 - Il conferimento della borsa di studio oggetto della presente Convenzione non dà luogo a rapporti di lavoro né con l'Università, né con l'Impresa XXXXXXXXXX, né a valutazioni ai fini di progressione di carriera giuridica e/o economica;
- b) individuare congiuntamente i componenti del Collegio del Corso di dottorato tra i professori e ricercatori appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso ed esperti dell'Impresa in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi in modo tale da garantire il soddisfacimento del requisito di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) del DM n. 226/2021, inclusi eventuali e successivi adeguamenti ai criteri ANVUR. In fase di presentazione della richiesta di accreditamento il Collegio del Corso di dottorato è composto come specificato nell'allegato E;
- c) definire congiuntamente le attività didattico-disciplinari e di tipo laboratoriale, la loro organizzazione e la sede di svolgimento;
- d) modificare secondo necessità i contenuti degli **allegati B**, **C**, **D** e **E** solo previo accordo scritto e a condizione che non venga compromessa la qualità e la sostenibilità del Corso, richieste per l'accreditamento;
- e) ridefinire i termini della presente convenzione nel caso il Ministero non conceda l'accreditamento o lo revochi a seguito delle valutazioni annuali;
- f) in caso di sospensione o cessazione del Corso, garantire ai dottorandi iscritti il completamento del ciclo di studi ed il conseguimento del titolo.

ART. 6 - Risorse finanziarie

- **6.1**. L'Impresa si impegna a versare la somma complessiva necessaria per l'erogazione di n. 00 borse di dottorato come meglio dettagliato nell'allegato **D**.
- **6.2.** L'Impresa metterà altresì a disposizione dell'Università le somme corrispondenti ad eventuali ulteriori oneri che potranno essere determinati da successive disposizioni di legge.
- **6.3.** L'importo per l'incremento della borsa di studio nella misura del 50% per eventuali periodi di formazione all'estero sino ad un massimo di 00 mesi [indicare il n.ro dei mesi nel triennio: zero o un range da 2 a 18].

- **6.4.** Nel caso il Collegio dei docenti conceda una proroga della durata del dottorato per motivate esigenze scientifiche l'Università pone a carico del bilancio del Dipartimento, sede dell'attività di frequenza del dottorando, il costo della borsa per i mesi di proroga.
- **6.5.** In caso di mancata assegnazione di borse, o per effetto di rinuncia, decadenza o cessazione sopravvenuta di dottorandi titolari di borsa di studio, la quota della borsa non erogata potrà essere reinvestita per il finanziamento di dottorati di ricerca previo accordo tra le parti o restituita all'Impresa.
- **6.6.** In caso di revoca dell'accreditamento le Parti dovranno garantire nei termini sopra descritti i pagamenti delle annualità restanti delle borse relative al 40° ciclo.
- **6.7.** Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché dalle circolari applicative.

ART. 7 - Modalità di ammissione al Corso

- 7.1. La sede amministrativa provvede all'emanazione del bando di concorso per l'ammissione al Corso di Dottorato Industriale in "XXXXXXXXXX" nel rispetto della disciplina prevista dal D.M. 226/2021, dal Regolamento d'Ateneo sopra menzionato, dalla normativa vigente in materia, nonché in relazione alle tematiche specifiche concordate con l'Impresa e in conformità agli ulteriori impegni assunti nell'ambito della presente convenzione.
- **7.2**. I dottorandi verranno inseriti nei gruppi di ricerca dell'Università e dell'Impresa in base all'afferenza dei supervisori che saranno assegnati dal Collegio dei Docenti.

ART. 8 - Durata

8.1. La presente convenzione ha decorrenza dalla data della pubblicazione del Bando del 40° ciclo e si conclude solo a seguito della discussione della tesi da parte di tutti gli iscritti a tale ciclo, nel rispetto delle condizioni fissate dal Regolamento interno e della normativa vigente in materia.

ART. 9 - Proprietà dei risultati

- 9.1. Tutti i risultati conseguiti dal dottorando nell'ambito delle attività di ricerca pertinenti il corso di dottorato spettano allo stesso che potrà chiedere all'Ateneo, di procedere al deposito della domanda di brevetto a nome dell'Università e di sostenerne i relativi costi, fermo restando comunque il diritto esclusivo ad esserne riconosciuto autore. In questi casi il dottorando dovrà stipulare con l'Università degli Studi di Trieste un apposito accordo di cessione, al quale si applicheranno le medesime condizioni riconosciute al personale strutturato.
 - Solo nel caso in cui il dottorando sia un dipendente dell'Impresa, la titolarità dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile spetta all'azienda di cui è dipendente.

ART. 10 - Riservatezza

- 10.1. Si definiscono "Informazioni riservate" tutte le informazioni fornite in forma tangibile e non tangibile tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alle attività di ricerca condotte che siano comunicate dall'Impresa (Parte Divulgante) all'Università (Parte Ricevente) o dall'Università (Parte Divulgante) all'Impresa (Parte Ricevente) nell'ambito delle attività oggetto del presente atto, inclusi altresì i risultati, ed espressamente individuate come confidenziali/riservate. La natura riservata delle "Informazioni confidenziali" dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda. Le "Informazioni riservate" comunicate verbalmente o acquisite visivamente, dovranno essere qualificate come tali per iscritto dalla Parte Divulgante prima che si concluda il colloquio/incontro nel corso del quale tali informazioni sono state veicolate dalla Parte Divulgante alla Parte Ricevente.
- 10.2. I responsabili dell'Impresa e dell'Università (Coordinatore del Corso di dottorato e i

- Supervisori del dottorando) assumono il ruolo di referenti delle "Informazioni riservate" e confidenziali.
- 10.3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione la Parte Ricevente si impegna a mantenere la confidenzialità e a non divulgare a terzi il contenuto delle Informazioni Riservate senza la previa autorizzazione scritta della Parte Divulgante. La Parte Ricevente si impegna in ogni caso a trattare e proteggere le Informazioni Riservate con la massima diligenza possibile e, in ogni caso, ad applicare tutte le misure che la Parte Ricevente adotta per trattare e proteggere le proprie "Informazioni riservate" di uguale natura. Gli obblighi di confidenzialità stabiliti dal presente articolo dovranno essere rispettati dalla Parte Ricevente per il periodo di 5 (cinque) anni dalla data in cui ciascuna delle Informazioni Riservate viene comunicata alla Parte Ricevente.
- 10.4. Resta inteso che non saranno considerate Informazioni Riservate le informazioni che:
 - a) siano di pubblico dominio al momento della loro rivelazione o lo diventino in seguito a condizione che ciò non derivi dall'inadempimento degli obblighi di confidenzialità della Parte Ricevente:
 - b) siano note alla Parte Ricevente prima della loro rivelazione o siano acquisite o sviluppate in modo indipendente dalla Parte Ricevente o dal proprio personale, inclusi i dottorandi;
 - c) sia previsto che debbano essere rivelate per effetto di legge o per ordine dell'autorità giudiziaria, purché la Parte Ricevente ne dia notizia alla Parte Divulgante prima di rivelarle, affinché possano essere predisposte tutte le misure necessarie per garantire la divulgazione limitatamente ai requisiti di legge o all'ordine dell'autorità giudiziaria;
 - d) siano ottenute dalla Parte Ricevente per il tramite di un terzo il quale le conosca in buona fede e abbia pieno e legittimo titolo di disporne.
- **10.5**. Con riferimento alle "Informazioni riservate" la Parte Ricevente:
 - a) utilizzerà le "Informazioni riservate" per il solo e unico scopo dell'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione;
 - b) non utilizzerà le "Informazioni riservate" in alcun modo che possa rivelarsi dannoso, anche solo indirettamente, alla Parte Divulgante;
 - c) non dovrà riprodurre, in tutto o in parte, le "Informazioni riservate" se non quanto espressamente autorizzato con apposito atto scritto dalla Parte Divulgante;
 - d) restituirà, a seguito di semplice richiesta scritta della Parte Divulgante, tutta la documentazione relativa alle "Informazioni riservate" che sia stata consegnata, nonché tutte le riproduzioni della stessa documentazione che siano state autorizzate;
 - e) distruggerà, a seguito di semplice richiesta scritta della Parte Divulgante, tutta la documentazione relativa alle "Informazioni riservate" che sia stata consegnata, nonché tutte le riproduzioni della stessa documentazione che siano state autorizzate.
- 10.6. Nel caso in cui la Parte Divulgante non chieda la restituzione o la distruzione della documentazione relativa alle "Informazioni riservate" o delle riproduzioni della stessa che siano state autorizzate allo scadere della presente Convenzione, la Parte Ricevente conserverà tale documentazione e tali riproduzioni con cura e provvederà a distruggerle scaduto il periodo di 5 (cinque) anni dalla data in cui la citata documentazione è stata consegnata o le citate riproduzioni sono state eseguite.
- **10.7**. La Parte Ricevente si impegna a limitare la diffusione delle "Informazioni riservate" all'interno della propria organizzazione ai soli soggetti che ne debbano venire a conoscenza in ragione della natura del loro incarico.

ART. 11 - Produzione scientifica

- **11.1**. Tutti i dottorandi, indipendentemente dalla sede di frequenza, dovranno indicare nelle pubblicazioni scientifiche l'affiliazione all'Università. Dovranno inoltre conferire i prodotti della ricerca obbligatoriamente nel catalogo dell'Università.
 - Le tesi di dottorato sono pubblicate in "accesso aperto" alla chiusura della carriera in conformità con quanto previsto dalla "Policy istituzionale per l'accesso aperto (Open Access) alla letteratura scientifica", disponibile al seguente link http://hdl.handle.net/10077/8791
 - In ogni caso vengono garantiti i principi enunciati dal PNRR in materia di Open science e

FAIR Data. [da citare in presenza di investimenti collegati al PNRR]

11.2 In caso di risultati brevettabili, sarà cura delle Parti coinvolte concordare la possibilità e le modalità di pubblicazione dei risultati e la relativa tempistica.

ART. 12 - Disposizioni in materia di sicurezza e salute dei dottorandi

12.1 Si concorda che il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D. Lgs. 81/2008, è individuato nell'Università.

L'attività della sorveglianza sanitaria dei dottorandi è a carico dell'Università.

Il personale delle Parti e i dottorandi sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti e alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso le sedi di svolgimento delle attività del Dottorato, osservando quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., in particolare gli obblighi dell'art. 20 del citato decreto, oltre che le indicazioni fornite dai responsabili della struttura ospitante e/o dal responsabile delle attività di ricerca e didattica in laboratorio.

ART. 13 - Coperture assicurative

- 13.1 L'Università garantisce ai dottorandi, ivi iscritti, la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, ai sensi e del DM 10 ottobre 1985 e successive modificazioni e integrazioni nonché, limitatamente ai rischi derivanti da responsabilità civile, la copertura assicurativa con polizza R.C.T. stipulata con primaria compagnia di assicurazioni. Si precisa che detta copertura opera solo in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività istituzionale svolta nel mondo intero.
- **13.2**. L'Università garantisce altresì la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL al proprio personale Docente, Ricercatore e Tecnico, ai sensi del D.P.R. 1124/1965 e del DM 10/10/1985 (gestione per conto dello Stato).
- **13.3**. L'esistenza di coperture assicurative non pregiudica l'esercizio di eventuali azioni di responsabilità, di danno e di rivalsa.

ART. 14 - Privacy

- **14.1**. Le parti si danno reciprocamente atto che nell'esecuzione della presente Convenzione opera la normativa concernente la protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e al D. Lgs. 196/2003 come da ultimo modificato per effetto del D. Lgs. 1010/2018.
- **14.2**. A tali fini le parti, come sopra individuate, denominate e domiciliate, concordano che le sedi convenzionate si qualificano come contitolari per il trattamento dei dati personali dei dottorandi.

Art. 15 - Codice etico e di comportamento

- 15.1 L'Impresa dichiara di aver preso visione e, pertanto, di conoscere il contenuto dei documenti denominati "Codice etico e di comportamento" dell'Università degli Studi di Trieste nonché del "Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza" pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito www.units.it, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 190/2012 e successive modifiche e integrazioni e dal decreto legislativo 33/2013 e ss.mm.ii.
- 15.2 L'Impresa si impegna ad osservare e rispettare, nonché a far osservare ai suoi ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori di qualunque genere le norme, le regole, le procedure ed i principi, per quanto ad esso applicabili, contenuti nei succitati documenti.

ART. 16 - Oneri fiscali

16.1 La presente Convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - codice dell'Amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. È soggetta ad imposta di bollo, sin dall'origine ed in misura fissa, ai sensi dell'articolo 2 della Tariffa – parte prima – annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, che verrà assolta in maniera virtuale dall'Università degli Studi di Trieste,

giusta Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Trieste nr. 410481 del 1993.

La registrazione è dovuta solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda - annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese saranno a carico della parte richiedente.

ART. 17 - Normativa di riferimento

17.1. Per quanto non specificato nella presente convenzione si fa riferimento alle norme legislative vigenti in materia ed in particolare al "Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca" emanato dall'Università di Trieste con D.R. 261/2022 ss.mm.ii. La presente convenzione potrà essere rivista alla luce di successive indicazioni e/o interpretazioni ministeriali sull'attuazione del DM n. 226/2021.

ART. 18 - Foro competente

18.1 Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione, o a qualsiasi rapporto da essa derivante o ad essa connesso, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.

	UNIVERSITA DEGLI STUDI	IMPRESA 1 (ragione sociale)
	DI TRIESTE	
	IL RETTORE	
	Prof. Roberto Di Lenarda	
	IMPDECA O (na niana a a siala)	IMPREMA Q (consistence assistes)
	IMPRESA 2 (ragione sociale)	IMPRESA 3 (ragione sociale)
	Documento per il quale è	prevista la firma digitale
Trieste,	data della firma digitale dell'ultima sottos	scrizione

ALLEGATO A – PRESENTAZIONE DELL'IMPRESA, SEDE CONVENZIONATA

Sito Web: https://www.XXXXXXXXXXX

Paese: XXXXXXXXXXX

Breve presentazione dell'Impresa:

XXXXXXXXX

Prodotti e servizi:

l'Impresa è attiva sul mercato secondo le seguenti principali logiche nei seguenti settori:

- XXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXX

Tali tipologie di attività si sviluppano con le seguenti business line:

- XXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXX

Dichiarazioni (art. 10 del DM n. 226/2022) - Linee Guida per l'accreditamento

L'Impresa dichiara:

- di essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, quali a titolo non esaustivo:
 - a) pubblicazioni scientifiche;
 - b) brevetti:
 - c) attività di training dei dottorandi;
 - d) partecipazione a progetti di ricerca e sviluppo con istituzioni di ricerca italiane;
 - e) presenza di un centro di ricerca;
 - f) investimento di una significativa frazione del proprio bilancio in R&S;
 - g) ottenimento di finanziamenti esterni per condurre attività di R&S;
 - h) partecipazione a progetti di mobilità con università ed enti di ricerca.
- di essere, inoltre, in possesso di strutture e attrezzature idonei nonché la disponibilità di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilità del corso
- di possedere i requisiti previsti dalle Linee Guida MUR vigenti relative all'accreditamento dei Corso di Dottorato Industriale, ovvero una dimostrabile attività di ricerca e sviluppo coerente e funzionale al percorso di Dottorato di ricerca proposto:

Descrizione attività R&S dell'Impresa

XXXXXXXXXX.

ALLEGATO B - RISORSE DIDATTICHE MESSE A DISPOSIZIONE DA CIASCUNA SEDE CONVENZIONATA

l'Università di Trieste e XXXXXXXXXX

- in relazione al Corso di dottorato di ricerca in "XXXXXXXXXXX", realizzato in convenzione ai sensi dell'art. 3.2, lett. a) del sopra citato DM n.226/2021, come regolamentato dalla presente convenzione;
- richiamati gli obiettivi formativi del corso di seguito enunciati dichiarano che:

Il dottorato forma ricercatori con una preparazione scientifica XXXXXXXXXX.

[L'Impresa partecipante indica di seguito l'obiettivo/progetto scientifico e formativo che si prefigge di attuare con la partecipazione al corso di dottorato]

ALLEGATO C - STRUTTURE E ATTREZZATURE MESSE A DISPOSIZIONE DA CIASCUNA SEDE CONVENZIONATA

l'Università di Trieste e l'Impresa XXXXXXXXXX

si impegnano a mettere a disposizione le seguenti risorse:

Università di Trieste

Mette a disposizione per lo svolgimento del corso di dottorato il personale, le attrezzature scientifiche, didattiche, bibliografiche e di ricerca ed in particolare le strutture ed i mezzi dei Dipartimenti che hanno comunicato l'adesione al dottorato.

Impresa XXXXXXXXXX

- XXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXX.

ALLEGATO D – PIANO FINANZIARIO DEL CORSO E RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DA XXXXXXXXXX

(finanziamento di <mark>00</mark> borsa per il <mark>40°</mark> ciclo)

Generali S.p.A. metterà a disposizione dell'Università di Trieste la somma di € **69.994,32** per la borsa finanziata per il 38° ciclo.

L'importo della borsa, aggiornato al DM 247/2022, comprende:

- costo unitario borsa pari a € 60.112,08 (20.037,36/anno);
- aumento del 50% dell'importo della borsa per periodo all'estero (importo massimo previsto su un totale di 6 mesi) pari a € 5.009,34 (834,89/mese);
- finanziamento attività di Ricerca in Italia e all'estero del dottorando pari al 10% dell'importo della borsa per € 4.872,90 (1.624,30/anno).

L'Impresa si impegna a corrispondere all'Università gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione di disposizioni legislative e regolamentari in materia fiscale e previdenziale/assistenziale e di rivalutazione dell'importo della borsa.

Quanto dovuto sarà richiesto dall'Università a conguaglio e dovrà essere versato dall'Impresa XXXXXXXXXX entro 30 giorni dalla data della comunicazione documentata da parte dell'Università.

L'Impresa XXXXXXXXX verserà a saldo, e solo se effettivamente fruito, l'aumento del 50% dell'importo della borsa per periodo all'estero.

L'importo relativo a eventuali periodi all'estero del dottorando superiori ai 6 mesi (richiesti dal supervisore e autorizzati dal Collegio docenti), previo accordo sull'integrazione dei fondi necessari, verrà corrisposto a conguaglio.

L'Impresa verserà le somme in base allo schema della tabella 2 di seguito riportata entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Tabella 1

	Anno 202 <mark>?</mark>	202 <mark>?</mark>	202 <mark>?</mark>
40°ciclo	1 borsa	1 borsa	1 borsa
	I anno + 10%	II anno + 10%	II anno + 10%

Tabella 2

	202 <mark>?</mark>	202 <mark>?</mark>	202 <mark>?</mark>	Elevazione estero	Totale
<mark>40°</mark> ciclo	21.661,66	21.661,66	21.661,66	0	64.984,98

scegliere alternativamente uno dei 2 paragrafi a seguire a seconda della natura dell'Impresa/Ente

Le somme dovranno essere versate tramite un avviso PagoPA che sarà inviato dall'Università degli Studi di Trieste all'Impresa XXXXXXXXXX all'account di posta elettronica certificata (PEC) XXXXXXXXX @pec.XXXXXXXXXX

Le somme dovranno essere accreditate sul conto di contabilità speciale di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia n. **0036968** intestato all'Università Studi Trieste.

ALLEGATO E - COLLEGIO DEL CORSO DI DOTTORATO IN "XXXXXXXXXXX"

l'Università degli Studi di Trieste e ASAC s.r.l.

in fase di applicazione della convenzione a partire dal 40° ciclo, individuano, in sede di presentazione della richiesta di accreditamento, il Collegio del Corso di Dottorato composto dai sequenti componenti:

Componenti del collegio (Personale Docente e Ricercatori delle Università Italiane):

Nominativo		Dipartimento	Qualifica	SSD
			Professore Ordinario (L. 240/10)	
			Professore Associato (L. 240/10)	
			Ricercatore a t.d. – t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10)	

Componenti del collegio (Personale non accademico dipendente di Enti italiani o stranieri e Personale docente di Università Straniere)

Nominativo	Ente di appartenenza	Qualifica				SSD attribuito
		Esperto 226/2021	art.	4.1.a)4.	DM	
		Esperto 226/2021	art.	4.1.a)4.	DM	
		Esperto 226/2021	art.	4.1.a)4.	DM	

Componenti del collegio (altro personale, imprese, p.a., istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca) [dotati di elevata qualificazione scientifica o professionale]

Nominativo		Ente di appartenenza	Qualifica				
				Esperto 226/2021	art.	4.1.a)4.	DM
				Esperto 226/2021	art.	4.1.a)4.	DM
				Esperto 226/2021	art.	4.1.a)4.	DM